



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Decreto di apertura di concordato minore

ex art. 78 CCII

Il Giudice

letta la proposta di concordato minore depositata da Marco Stanga, con l'avv. Nicola peli, ai sensi degli artt. 74 ss. CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, c. 2, CCII posto che Marco Stanga risiede a Passirano (BS), dove ha il centro principale dei propri interessi;

rilevato che parte ricorrente, di cui non può essere predicata la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, rientra fra i soggetti legittimati ad accedere alla procedura di concordato minore, ai sensi dell'art. 74, c. 1, CCII posto che svolge l'attività di libero professionista quale ingegnere;

rilevato che, ai sensi dell'art. 77 CCII, la domanda è ammissibile in quanto:

- la stessa è corredata dai documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCII;
- il debitore non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII;
- il debitore non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda nè ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- rilevato che il concordato proposto da parte ricorrente può essere qualificato come un concordato in continuità professionale ai sensi dell'art. 74, c. 1, CCII;
- rilevato che l'attivo concordatario, indicato in € 300,00 mensili quale reddito professionale e finanza esterna per € 20.000,00, condizionata all'omologazione, e già a disposizione della procedura;
- rilevato invece che il passivo concordatario, indicato in complessivi €392.753,62 , è così composto: € 142.429,17 Inarcassa; € 233.086,95 Agenzia Entrate e Riscossione;



-rilevato che la proposta concordataria formulata da parte ricorrente e meglio illustrata nel piano depositato il 9 aprile 2025 prevede che la finanza esterna – liberamente allocabile – venga attribuita per la somma di € 8.000,00 a favore di Inarcassa e per la somma di € 12.000,00 ADER;

rilevato che l'OCC ha attestato la completezza, attendibilità della documentazione e la fattibilità del piano, nonché la sua convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

ritenuto che la domanda è ammissibile;

rilevato che il debitore ha formulato istanza per l'applicazione delle misure di cui all'art. 78, c. 2, lett. d), CCII;

rilevato che va nominato un commissario che svolga le funzioni dell'OCC ai sensi dell'art. 78, c. 2 bis, CCII, lett. a);

P.Q.M.

visti gli artt. 77 e 78 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di concordato minore di Marco Stanga;
- 2) nomina commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2 bis, CCII la dr. Veronica Bertoglio, che svolgerà le funzioni dell'OCC;
- 3) dispone la comunicazione, a cura del commissario giudiziale, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- 4) dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del tribunale;
- 5) assegna ai creditori il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire al Commissario, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Ai sensi dell'art. 79, comma terzo CCII, in mancanza di comunicazione al Commissario nel predetto termine, si intenderà che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

6) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;



7) dispone che, una volta concluse le operazioni di voto, il Commissario depositi relazione riepilogativa dei risultati.

Si comunichi, anche al commissario nominato dr. Veronica Bertoglio.

Brescia, 23.5.2025

Il Giudice
Angelina Baldissera

